



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE SICILIANA

VISTO l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'articolo 1, comma 495, secondo periodo, così come aggiunto dal comma 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-bis), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui *"i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4 , commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497"* del medesimo articolo 1;

VISTO l'articolo 1, comma 497, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui *"le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze"*, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro"* a valere sul predetto Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale *“A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2022, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2022, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri al n. 486, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022 - per il quale *“Ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, per l'annualità 2021, tra le regioni Campania e Sicilia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto”*:

	A	B	C	D (B x C)
	N. LAVORATORI	N. LAVORATORI ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE - 2021	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
CAMPANIA	18	7	9.296,22	65.073,54
SICILIA	22	14	9.296,22	130.147,08
TOTALE	40	21	9.296,22	195.220,62

VISTA, in particolare, la quota relativa alla Regione Siciliana, pari complessivamente ad € **130.147,08 (centotrentamilaquarantasette/08)** per le assunzioni a tempo indeterminato di n. 14 lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i quali sono state presentate istanze ammissibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2022, laddove è previsto che le risorse suindicate saranno assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento,

CONVENGONO

ARTICOLO 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono assegnate alla Regione Siciliana risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari complessivamente a € **130.147,08 (centotrentamilaquarantasette/08)**, come ripartite con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2022, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Tali risorse sono destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 14 lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i quali sono state presentate istanze ammissibili ai fini del riparto.

3. L'importo annuo pro-capite dell'incentivo a regime è pari a € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22), riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro - se a tempo pieno o parziale - ed è erogabile dalla data di assunzione a tempo indeterminato e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.

4. La Regione si impegna ad adottare e pubblicare le disposizioni procedurali per l'ammissione al finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

ARTICOLO 2

1. In relazione alle risorse destinate ad incentivare le assunzioni di n. 14 lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la Regione Siciliana si impegna a svolgere l'istruttoria delle istanze e, all'esito di questa, a richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali l'importo da trasferire, specificando beneficiari, numero, elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, dati relativi all'assunzione a tempo indeterminato, alle cancellazioni ed alle eventuali cessazioni. La domanda, da presentare ogni anno, deve recare, inoltre, le dichiarazioni che i lavoratori stabilizzati sono in servizio presso il soggetto beneficiario dell'incentivo, che sono state eseguite le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e le cancellazioni dei lavoratori dalle relative liste presso i Centri per l'Impiego.

2. Le somme richieste saranno trasferite, per l'erogazione ai beneficiari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previo controllo delle suddette dichiarazioni - ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Regione si impegna, infine, a fornire assicurazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'avvenuta erogazione dell'incentivo a ciascun beneficiario.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese De Luca

Per la Regione Siciliana
Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Sciacca